



# **COMUNE CIVITA CASTELLANA**

**Provincia di Viterbo**

---

**ORDINANZA SINDACALE N. 8 del 11-02-2026**

---

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.5 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIVIETO  
DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE SU SUOLO PUBBLICO NELLE  
GIORNATE DEL 15,17 E 22 FEBBRAIO 2026**

---

**IL SINDACO**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.230 del 24/12/2025 avente ad oggetto “*Carnevale 2026. Approvazione progetto, programma e percorso di gala presentato dalla Fondazione Carnevale Civitonico ETS. Concessione patrocinio oneroso dell’ente, aree e spazi comunali per l’organizzazione delle manifestazioni programmate*” con la quale è stata approvata l’organizzazione delle manifestazioni del Carnevale 2026;

Preso atto che con deliberazione della giunta n.31 del 10 febbraio 2026 avente ad oggetto “*Carnevale 2026. Modifica programma manifestazione. Determinazioni*” è stato disposto il recupero della sfilata dei carri allegorici, dei gruppi mascherati e delle maschere libere, inizialmente programmata per il giorno 08 febbraio 2026, nella giornata di domenica 22 febbraio 2026:

Richiamata la propria ordinanza n.5 /2026;

Vista la circolare del Prefetto di Viterbo pervenuta all’Ente con nota prot. n. 1763 del 23/01/2026 avente ad oggetto “*Rafforzamento delle attività di vigilanza e prevenzione nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo*”, con la quale gli enti locali sono stati invitati a sensibilizzare i pubblici esercenti a promuovere “*comportamenti responsabili e pienamente conformi alle norme di sicurezza*”;

Visto il verbale della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi nella Prefettura di Viterbo il 27 gennaio 2026 e delle misure individuate a tutela della pubblica e privata incolumità e per la prevenzione di eventuali reati contro il patrimonio;

Considerato che alle sfilate partecipano anche minori per i quali a maggior ragione necessita garantire idonei livelli di sicurezza ed ordine pubblico;

Considerato che è necessario disporre indicazioni per la vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, consumate sul suolo pubblico che già in passato hanno dato origine a situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Locale e le Forze di Polizia;

Rilevato pertanto il fatto che, ragioni di ordine pubblico, inducono a ritenere opportuna l’adozione di un provvedimento consistente nella disciplina del consumo in pubblico e della vendita da asporto di bevande alcoliche o altre bevande in recipienti di vetro, nell’area interessata dalle sfilate carnevalesche nelle giornate del 15, 17 e 22 febbraio p.v., al fine di evitare possibili pericoli sia per i partecipanti che per gli spettatori della manifestazione che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca dell’ordinanza n.5/2026 avente ad oggetto “*Disposizioni relative al divieto di consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico*”, in considerazione di quanto

disposto dalla delibera di giunta n.31 del 10 febbraio 2026 avente ad oggetto “*Carnevale 2026. Modifica programma manifestazione. Determinazioni*” e al fine di precisare la tipologia di esercizi commerciali non soggetti alla chiusura durante le sfilate carnevalesche;

Visto l'art. 54, comma 1 lettera c, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Sentito il Prefetto;

Visto l'art. 1 della legge n. 125/2001;

Visto l'art. 50, comma 7 bis del TUEL;

Con i poteri attribuiti dal Titoli I Capo I art. 1 del T.U.L.P.S.

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa, nei giorni 15, 17 e 22 febbraio 2026, in concomitanza con le sfilate carnevalesche, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- 1) Divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche su suolo pubblico nell'intero territorio comunale;
- 2) Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati ed attività similari operanti sul territorio comunale;
- 3) divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche durante lo svolgimento delle manifestazioni, dalle ore 15:00 fino a fine evento”;
- 4) Somministrazione moderata delle bevande alcoliche (non più di una consumazione a persona) dalle ore 15,00 a fine evento;
- 5) Divieto di accedere ai luoghi delle manifestazioni e zone limitrofe, durante gli orari di svolgimento delle stesse, detenendo bottiglie, recipienti o contenitori in vetro e/o realizzati con materiali analoghi, e/o lattine;
- 6) Divieto di somministrazione e vendita da asporto di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro

e/o lattine nell'intero territorio comunale;

- 7) Divieto di somministrazione di bevande in vetro e/o lattine nei dehors, nelle installazioni esterne e all'interno dei locali pubblici ove non vi sia la consumazione al tavolo; negli stessi la somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica e le bevande dovranno essere versate direttamente da chi effettua la vendita o la somministrazione;
- 8) Il divieto di cui al precedente punto 7) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali pubblici, nei dehors e nelle installazioni esterne ove vi sia la consumazione al tavolo;
- 9) Chiusura degli esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività similari e tabaccherie e ricevitorie (sotto concessione statale - monopolio) nei giorni 15, 17 e 22 febbraio p.v. dalle ore 13,00 lungo il percorso della manifestazione (Via Enrico Minio, Via Mazzini, Via Terni, Via Giovanni XXIII, Piazza della Liberazione);

I divieti di cui sopra, ad eccezione di quelli indicati al punto 3), al punto 4) e al punto 9) che precedono, si applicano a decorrere dalle ore 12:00 ad un'ora dopo il termine delle manifestazioni.

Con la stessa revoca la propria ordinanza n.5/2026;

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 fino ad € 500,00, con applicazione delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio;
- resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Civita Castellana ([www.comune.civitacastellana.vt.it](http://www.comune.civitacastellana.vt.it));
- notificata al Comandante della Compagnia carabinieri di Civita Castellana;
- notificata al Comandante della stazione della Guardia di Finanza di Civita Castellana;

- notificata ai preposti dei gruppi e carri in maschera;  
nonché resa nota con ogni mezzo di diffusione, ivi inclusa l'affissione lungo il percorso

## **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Civita Castellana, li 11.02.2026

IL SINDACO

Luca Giampieri

Civita Castellana, 11-02-2026

**IL SINDACO  
DOTT. LUCA GIAMPIERI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005